



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

## DECRETO DEL PRESIDENTE N. 97

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI AL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E RELATIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE APPROVATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 1416 DI DATA 19 SETTEMBRE 2025.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **CINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI AL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E RELATIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE APPROVATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 1416 DI DATA 19 SETTEMBRE 2025.**

## **IL PRESIDENTE**

Premesso che:

- ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, art. 8 comma 4 lett. b) la Comunità della Valle di Sole è titolare dell'esercizio delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata;
- la L.P. 27.07.2007 n. 13 "Politiche Sociali nella provincia di Trento" definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento;
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 399 di data 02 marzo 2012, n. 1013 di data 24 maggio 2013, n. 2013 di data 24 novembre 2014, n. 2094 di data 20 novembre 2015 e n. 1863 di data 21 ottobre 2016 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- n. 1548 di data 22 settembre 2017, n. 1292 di data 20 luglio 2018 e n.1985 di data 12 ottobre 2018 con le quali è stato aggiornato il primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018;
- n. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021";
- n. 911 di data 28 maggio 2021 "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017;
- n. 50 di data 24 gennaio 2025 "Assegnazione di un acconto dei finanziamenti spettanti per l'anno 2025 alle Comunità e al Territorio Val d'Adige per l'esercizio delle funzioni attinenti il diritto allo studio e alle attività socio-assistenziali di competenza locale, nonché per l'attività istituzionale ai sensi della L.P. n.7/1977 e s.m.. Impegno di spesa di euro 66.422.266,63.="
- n. 1373 del 12 settembre 2025 "Assegnazione del budget spettante per l'anno 2025 alle Comunità e al Territorio Val d'Adige per l'attività istituzionale e per l'esercizio delle funzioni attinenti al diritto allo studio e alle attività socio-assistenziali di competenza locale, ai sensi della L.P. n.7/1977 e s.m. (Impegno di spesa di Euro 69.203.667,33.-)."

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 con la quale è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il nuovo "Catalogo dei servizi socio-assistenziali", ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 09.04.2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione, che sostituisce il precedente approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 7.02.2020 con la quale sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio

assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l'allegato E "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali";

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 di data 17.04.2025, con cui sono state approvate ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) della L.P. 13/2007, le "Linee Guida - Modalità di finanziamento e affidamento di interventi e servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento", che sostituiscono quelle approvate con la deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020 ma che si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della delibera della loro approvazione, salvo diversa e discrezionale previsione dell'ente affidante sulla base di quanto indicato nella delibera n. 548 stessa;

Considerato che:

- ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 1796/2016 – in attuazione dell'articolo 32, comma 1 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 – il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e il relativo contratto integrativo provinciale sono assunti quale contratto collettivo di lavoro di riferimento per i settori socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo (per gli asili nido e l'attività didattica di sorveglianza degli studenti);
- con deliberazione della Giunta provinciale 347/2022 (Quarto stralcio di Programma sociale) in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) n. 5 della L.p. 13/2007 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali che utilizzano come parametro di riferimento obbligatorio il CCNL delle cooperative sociali e il relativo CIP, prevedendo, in particolare, l'applicazione automatica di nuovi valori e di nuove disposizioni in caso di sopraggiunte modifiche dei valori e delle disposizioni assunti come riferimento;
- nell'anno 2024 sono stati approvati il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) delle cooperative sociali, entrato in vigore da febbraio 2024 e quello del contratto integrativo provinciale (CIP) del medesimo settore, la cui componente economica è entrata in vigore a partire da gennaio 2025;
- con Legge provinciale 5 agosto 2024 n. 9 recante "Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione" è stato istituito all'art. 48 un fondo per sostenere l'aumento del costo del lavoro dovuto ai rinnovi dei contratti di lavoro sottoscritti nel 2024 nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi svolti con finanziamento pubblico dagli Enti del terzo settore e da altri soggetti senza scopo di lucro, rimandando per il trasferimento delle risorse agli Enti diversi dalla Provincia, all'applicazione delle leggi di settore che disciplinano questi Enti, ed estendendo l'utilizzo del Fondo anche per finanziare le rinegoziazioni delle condizioni contrattuali volte a ripristinare l'equilibrio sinallagmatico, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 di data 15/11/2024 con la quale è stato approvato il "Documento di Sintesi del sotto-tavolo appalti di servizi socio-assistenziali – giugno 2024", nel quale, tra l'altro, si dispone che per la quantificazione della spesa del personale vengano applicati agli affidamenti in essere i valori di incidenza per "aggregazione" di interventi così come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale 1950/2022;

Preso atto, altresì, che in ambito socio-assistenziale il rispetto delle condizioni economico/normative previste dal contratto di riferimento costituisce un requisito generale in materia di Autorizzazione previsto dal regolamento di attuazione in materia di accreditamento e autorizzazione in ambito socio assistenziale (D.P.P. n. 3-78/Leg del 9 aprile 2018) che richiede a tutti gli Enti: *"l'Applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e relativo integrativo provinciale (CCPL)";*

Ribadito che destinatari del riconoscimento di tali maggiori oneri sono gli enti del terzo settore e gli altri soggetti senza scopo di lucro che gestiscono sul territorio provinciale, per conto della Provincia, dell'APSS o delle Comunità, servizi socio-assistenziali o servizi socio-sanitari, purché gli stessi soggetti applichino ai loro dipendenti e/o soci lavoratori il CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP o siano tenuti ad applicare, in virtù della normativa vigente, condizioni economiche-normative non inferiori a quelle dello stesso contratto e relativo integrativo. I maggiori oneri sono comunque riconosciuti anche per i servizi socio-sanitari, qualora

erogati da soggetti che già gestiscono servizi socio-assistenziali per conto della Provincia o delle Comunità/Territori;

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 22/11/2024 *“Individuazione dei criteri di ripartizione del fondo previsto dall'art 48 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, per il riconoscimento dei maggiori oneri, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti nel 2024 applicati dagli enti del terzo settore e dagli altri soggetti privati senza scopo di lucro che operano in ambito socioassistenziale, socio-sanitario e socio educativo”* sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse del fondo previsto all'art. 48 della L.p. 9/2024 e l'attribuzione alle strutture provinciali di riferimento in base alla stima della spesa aggiuntiva prevista per l'adeguamento al solo CCNL delle Cooperative sociali per il triennio 2024-2026, in attesa di definire puntualmente i dettagli applicativi e gli accordi previsti dal CIP. Nella medesima deliberazione sono state individuate le percentuali di incremento medio annuo del costo del personale per il triennio 2024-2026 a seguito del rinnovo del succitato CCNL, prevedendo un incremento medio annuo per l'anno 2024 pari al 5,18%;

Atteso che con successiva deliberazione n. 1958 di data 29 novembre 2024 *“Disposizioni attuative per il riconoscimento dei maggiori oneri per l'anno 2024, conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali in ambito socio assistenziale e socio-sanitario”* la Giunta provinciale ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento dell'incremento degli oneri contrattuali conseguenti il rinnovo del CCNL per l'anno 2024 e la suddivisione delle risorse individuate per l'ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché il riparto di quelle relative ai servizi socio-assistenziali di livello locale da assegnare alle Comunità/Territori, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento degli incrementi contrattuali per gli anni 2025 e 2026;

Precisato che, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con la succitata deliberazione 1958/2024, a seconda del tipo di affidamento e convenzionamento, il riconoscimento dell'incremento contrattuale agli Enti gestori può avvenire con una delle seguenti modalità:

- direttamente in via amministrativa, qualora tale possibilità sia prevista dai provvedimenti, dagli atti di finanziamento dei servizi o da disposizioni di legge;
- tramite la revisione generale degli atti che regolano i rapporti in essere, al fine di inserire la possibilità di agire direttamente in via amministrativa;
- in via residuale attraverso un'agevolazione ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis della L.p. 13/2007, i cui criteri di attuazione così come le relative modalità di erogazione sono stati rinviati a successivo provvedimento;

Richiamata la nota del Servizio Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento assunta al prot. n. 8273 di data 20/12/2024 con la quale sono state date indicazioni puntuali per il riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per l'attività svolta nel 2024 con finanziamento pubblico;

Atteso che con la determinazione n. 220 del 24.12.2024 il Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione, impegnava la spesa di € 65.953,59 relativa alle risorse che la Comunità doveva riconoscere agli enti del terzo settore per il rinnovo del CCNL per l'anno 2024 (importo così definito dalla Provincia nella deliberazione provinciale n. 1958/2024), rinviando la liquidazione delle risorse agli enti interessati a seguito della assegnazione da parte della Provincia delle stesse alla Comunità e previa individuazione delle modalità e criteri per riconoscere l'incremento agli Enti interessati, ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta provinciale;

Atteso che nel corso del 2025, con riferimento al quadro regolamentare sopra puntualmente ricostruito, il Servizio Politiche sociali ha effettuato una ricognizione dei servizi socio-assistenziali di livello locale affidati ad Enti del Terzo settore e ad altri soggetti senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.p. 13/2007 che applicano ai propri dipendenti e/o soci lavoratori le condizioni economico-normative del CCNL delle cooperative sociali e il relativo CIP o sono tenuti ad applicare, in virtù della normativa vigente

condizioni economico-normative non inferiori a quelle dello stesso contratto e relativo integrativo, e ha quindi riconosciuto per i casi in cui era possibile in via amministrativa l'incremento derivante dai rinnovi contrattuali per l'anno 2024;

Dato atto che da tale riconoscimento sono rimasti esclusi Enti gestori di servizi affidati in appalto e di alcuni finanziati a budget (contributo art. 38bis Lp. 13/2007) in attesa della definizione, da parte della Giunta provinciale, dei criteri per l'attuazione e modalità di erogazione dell'agevolazione da concedere ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis della L.p. 13/2007;

Rilevato in particolare che l'art. 23 della L.p. 13/2007 prevede testualmente: *"6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d) e d bis), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione al piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziali e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione nonché quanto altro necessario per l'attuazione. Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti."*;

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 di data 25 agosto 2025 è stato approvato l'aggiornamento del riparto delle risorse del fondo previsto dall'art. 48 della L.p. 9 del 05.08.2024 approvato con deliberazione n. 1886 del 2024, per gli anni 2025 e 2026, nonché il riparto delle risorse per l'anno 2027 e a regime, rinviando alla deliberazione n. 1886 del 2024 per quando non modificato con tale provvedimento;

Atteso che, come esposto nella delibera n. 1234 sopra citata, il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali e del relativo integrativo provinciale, quest'ultimo con decorrenza della componente economica a partire dal 1° gennaio 2025, producono un incremento del costo del personale, rispetto ai valori del precedente contratto, che si differenzia anche in base alla tipologia di servizio in cui sono impiegati i lavoratori e le lavoratrici. In particolare, prendendo come riferimento il livello C1, a seguito dei suddetti rinnovi contrattuali e sulla base anche dei dati di monitoraggio sull'adesione ai nuovi istituti contrattuali introdotti con i rinnovi, risultano nel dettaglio le seguenti percentuali di incremento del costo del personale:

incrementi percentuali CCNL + CIP rispetto al contratto precedente	servizio di assistenza domiciliare	servizi residenziali con obbligo di residenza in struttura	altri servizi
da gennaio 2025	29,84%	18,45%	14,72%
da ottobre 2025	31,89%	20,31%	16,58%
<b>incremento medio annuo 2025</b>	<b>30,35%</b>	<b>18,92%</b>	<b>15,19%</b>
<b>incremento medio annuo 2026</b>	<b>31,89%</b>	<b>20,31%</b>	<b>16,58%</b>

Preso, infine, atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1416 di data 19 settembre 2025 *"Aggiornamento delle disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 1958 del 2024 per il riconoscimento dei maggiori oneri a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali e relativo integrativo provinciale, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario"*:

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 48 della L.p. 9/2024, l'aggiornamento delle disposizioni attuative per gli anni 2024-2026, con estensione delle stesse anche al 2027 e a regime, per il riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti al rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali e relativo CIP in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1958/2024;

- sono state approvate le disposizioni attuative per la concessione ed erogazione dell'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis della L.p. 13/2007, per la copertura delle maggiori spese derivanti dal rinnovo del CCNL e del relativo CIP siglati nel 2024 di cui all'Allegato A parte integrante del succitato provvedimento, stabilendo che le stesse sono direttamente applicabili da parte delle strutture provinciali per le agevolazioni da riconoscere ai soggetti che erogano servizi per conto della Provincia, mentre costituiscono un *corpus di indicazioni operative* per le Comunità/Territorio Val d'Adige, per indirizzarne e coordinarne l'attività, con riferimento alle agevolazioni da riconoscere ai soggetti che erogano servizi per conto loro;
- è stato dato atto che il succitato intervento non è soggetto alle disposizioni attuative del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- è stato approvato il riparto delle risorse del fondo previsto dall'art. 48 della L.p. 9/2024 per gli anni 2025, 2026 e 2027 e a regime, individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1234/2025, tra cui quelle relative ai servizi socio-assistenziali di livello locale da assegnare alle Comunità/Territori;
- è stato dato atto che per quanto attiene ai servizi socio assistenziali di livello locale, l'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 48 della L.p. 9/2024 avviene nel limite delle risorse ripartite per il 2024 con deliberazione 1958/2024 e delle risorse ripartite con il medesimo provvedimento;
- è stato infine dato atto che il provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;

Dato atto che con le succitate Disposizioni adottate dalla Provincia è stato previsto che la concessione ed erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis della L.p. 13/2007 avvenga nelle forme del contributo da erogare su base annua, per la copertura delle maggiori spese derivanti da rinnovo del sopraccitato CCNL e relativo CIP sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2024 – per il periodo di vigenza della convenzione/contratto in relazione alla gestione dei servizi/interventi socio assistenziali erogati per conto delle Comunità/Territorio affidati secondo una delle seguenti modalità:

- a retta/tariffa, in regime di accreditamento;
- a contributo, comprese le convenzioni con organizzazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale;
- in appalto a misura o a corpo;

e che tale agevolazione venga concessa anche nel caso di applicazione di meccanismi revisionali dei prezzi, per la parte delle maggiori spese derivanti dai rinnovi contrattuali che rimane scoperta dopo l'applicazione di tali meccanismi, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;

Evidenziato che le disposizioni testé richiamate precisano di evitare sovra-compensazioni; per tale ragione la determinazione dell'incremento in oggetto dovrà avvenire, oltre che al netto di quanto già riconosciuto in base ai citati meccanismi revisionali degli importi previsti negli atti, anche per i servizi socio assistenziali finanziati a contributo ove il costo del lavoro risulta già aggiornato in base ai rinnovi contrattuali siglati nel 2024 a livello nazionale e provinciale, che già hanno garantito il ripristino dell'equilibrio sinallagmatico;

Tutto ciò premesso;

Alla luce del quadro normativo di riferimento esposto, per il riconoscimento degli aumenti contrattuali conseguenti al rinnovo del CCNL e relativo CIP delle Cooperative sociali, per i servizi socio assistenziali di livello locale si dà indicazione di procedere come di seguito:

- I. **servizi finanziati a retta/tariffa, in regime di accreditamento:** in via amministrativa mediante rideterminazione delle rette/tariffe con riferimento all'anno 2025 e seguenti, posto che per l'anno 2024 è già stata operata la rideterminazione e il congruaggio delle stesse;
- II. **servizi finanziati tramite contributo/rimborso spese effettivamente sostenute:** mediante erogazione dell'agevolazione di cui all'art. 23 c. 6bis della L.P. n. 13/2007 per l'anno 2024, 2025 e seguenti, ovvero per il periodo di vigenza delle rispettive convenzioni, purché tali aumenti non siano già sostenuti e rendicontati annualmente dall'Ente gestore e coperti con il finanziamento pubblico nel limite del contributo originario assegnato;

**III. servizi affidati in appalto a misura/corpo:** mediante erogazione dell'agevolazione di cui all'art. 23 c. 6bis della L.P. n. 13/2007 per l'anno 2024, 2025 e seguenti ovvero per il periodo di vigenza dei rispettivi contratti agli Enti gestori, tenuto conto dei meccanismi revisionali degli importi previsti negli atti;

Nei casi di cui ai punti II. e III., per evitare sovra-compensazioni, la determinazione dell'incremento dovrà avvenire al netto di quanto già riconosciuto in base ad eventuali meccanismi revisionali degli importi previsti negli atti che regolano i rapporti in essere o al netto di quanto già riconosciuto nel caso di contributi/finanziamenti di budget per incremento del costo del lavoro a seguito del rinnovo del CCNL cooperative sociali e del relativo CIP;

Sono esclusi dal riconoscimento dell'incremento di cui sopra i servizi per i quali il valore del contributo, finanziamento o corrispettivo è già stato definito sulla base del costo del lavoro aggiornato in base ai citati rinnovi contrattuali;

Preso atto al riguardo che, al fine di procedere alla concessione ed erogazione delle agevolazioni nei confronti degli Enti gestori, occorre recepire le disposizioni attuative approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1416/2025, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito che la domanda da parte dei destinatari dell'agevolazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025 per gli anni di riferimento 2024 e 2025 e dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno di riferimento per gli anni successivi al 2025;

Considerato di definire per la Comunità la scadenza per la domanda da parte dei destinatari dell'agevolazione per gli anni di riferimento 2024 e 2025 al giorno 18.11.2025, tenuto conto del *corpus di indicazioni operative* non vincolanti appena citate;

Viste pertanto le disposizioni attuative approvate dalla Giunta provinciale n. 1416 del 19.09.2025 e considerato opportuno:

- recepire le succitate disposizioni provinciali, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL e relativo CIP con riferimento alla gestione dei servizi socio-assistenziali di livello locale affidati in appalto ad Enti del terzo settore;
- definire una diversa scadenza per la domanda da parte dei destinatari dell'agevolazione per gli anni di riferimento 2024 e 2025, che si ritiene di fissare al giorno 18.11.2025;
- demandare alla Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione la predisposizione e l'approvazione, anche sulla base delle indicazioni del competente Servizio provinciale, della modulistica necessaria per la domanda dell'agevolazione e l'immediata comunicazione agli Enti interessati delle modalità di presentazione della stessa;
- rinviare a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione la concessione delle agevolazioni a favore di ciascun Ente gestore, a seguito di presentazione della relativa domanda;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al fine di procedere, con la massima celerità, a dare tempestiva comunicazione agli Enti interessati delle modalità e dei termini previsti per la presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione in oggetto;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la L.P. 16/06/2006, n. 3 e s.m.e i.;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 24 del 07.10.2025;

Acquisiti sulla presente proposta di decreto i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato, dott.ssa Rizzi Cristina, e del Servizio Finanziario, rag. Angeli Elena, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 18 di data 17.12.2024 e ss.mm. con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2025-2027 e, la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 di data 17.12.2024 e ss.mm. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D. Lgs.118/2011;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

## DECRETA

1. di prendere atto che le “Disposizioni attuative per la concessione e erogazione di un’agevolazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la copertura delle maggiori spese derivanti dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali e del relativo integrativo provinciale siglati nel 2024”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1416 di data 19.09.2025, come stabilito al punto 2. del medesimo provvedimento, *“costituiscono un corpus di indicazioni operative per le Comunità/Territorio Val d’Adige, per indirizzarne e coordinarne l’attività, con riferimento alle agevolazioni da riconoscere ai soggetti che erogano servizi per conto loro”*;
2. di recepire le succitate disposizioni provinciali, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL e relativo CIP con riferimento alla gestione dei servizi socio-assistenziali di livello locale affidati ad Enti del terzo settore;
3. di dare indicazioni, per il riconoscimento degli aumenti contrattuali conseguenti al rinnovo del CCNL e relativo CIP delle Cooperative sociali, per i servizi socio assistenziali di livello locale, procedendo come di seguito:
  - I. **servizi finanziati a retta/tariffa, in regime di accreditamento:** in via amministrativa mediante rideterminazione delle rette/tariffe con riferimento all’anno 2025 e seguenti, posto che per l’anno 2024 è già stata operata la rideterminazione e il conguaglio delle stesse;
  - II. **servizi finanziati tramite contributo/rimborso spese effettivamente sostenute:** mediante erogazione dell’agevolazione di cui all’art. 23 c. 6bis della L.P. n. 13/2007 per l’anno 2024, 2025 e seguenti, ovvero per il periodo di vigenza delle rispettive convenzioni, purché tali aumenti non siano già sostenuti e rendicontati annualmente dall’Ente gestore e coperti con il finanziamento pubblico nel limite del contributo originario assegnato;



**III. servizi affidati in appalto a misura/corpo:** mediante erogazione dell'agevolazione di cui all'art. 23 c. 6bis della L.P. n. 13/2007 per l'anno 2024, 2025 e seguenti ovvero per il periodo di vigenza dei rispettivi contratti agli Enti gestori, tenuto conto dei meccanismi revisionali degli importi previsti negli atti;

Nei casi di cui ai punti II. e III., per evitare sovra-compensazioni, la determinazione dell'incremento dovrà avvenire al netto di quanto già riconosciuto in base ad eventuali meccanismi revisionali degli importi previsti negli atti che regolano i rapporti in essere o al netto di quanto già riconosciuto nel caso di contributi/finanziamenti di budget per incremento del costo del lavoro a seguito del rinnovo del CCNL cooperative sociali e del relativo CIP;

4. di dare atto che sono esclusi dal riconoscimento dell'incremento di cui sopra i servizi per i quali il valore del contributo, finanziamento o corrispettivo è già stato definito sulla base del costo del lavoro aggiornato in base ai citati rinnovi contrattuali;
5. di definire la scadenza per presentazione della domanda da parte dei destinatari dell'agevolazione per gli anni di riferimento 2024 e 2025 al giorno 18.11.2025;
6. di prendere atto che, come stabilito al punto 3. della succitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1416/2025, l'intervento di cui all'art. 23, comma 6 bis della L.p. 13/2007 non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234;
7. di demandare alla Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione la predisposizione e l'approvazione, anche sulla base delle indicazioni del competente Servizio provinciale, della modulistica necessaria per la domanda dell'agevolazione e l'immediata comunicazione agli Enti gestori interessati delle modalità di presentazione della stessa;
8. di rinviare a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio Politiche sociali, abitative e Istruzione la concessione delle agevolazioni a favore di ciascun Ente gestore, a seguito di presentazione della relativa domanda;
9. di dare infine atto che al punto 17. della succitata deliberazione della Giunta provinciale n. 1416/2025 è stato preso atto che il provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
11. di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
12. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che:
  - avverso il presente decreto sono ammessi opposizione al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*